

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2004,

del 29 ottobre 2004,

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 126/2004 del 24 settembre 2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 324/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽³⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32004 R 0324**: regolamento (CE) n. 324/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004 (GU L 58 del 26.2.2004, pag. 16).

— **32004 R 0546**: regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004 (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 324/2004 e n. 546/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 64 del 10.3.2005, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 58 del 26.2.2004, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 87 del 25.3.2004, pag. 13.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.